

Nuove misure per il credito alle PMI:
Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica
Amministrazione

Premesso che

- Il 28 febbraio è stato stipulato un nuovo accordo tra ABI, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico e tutte le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale al fine di identificare misure volte ad assicurare adeguate risorse finanziarie nei confronti delle piccole e medie imprese (PMI) che registrano temporanee tensioni di liquidità, di difficoltà nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari e di accesso a nuove forme di finanziamento.
- L'intervento è stato favorito dalla possibilità di utilizzare la liquidità messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea (BCE) per il tramite delle operazioni straordinarie di rifinanziamento delle banche con durata fino a tre anni (le cosiddette *Long Term Refinancing Operations*), effettuate il 21 dicembre 2011 e il 29 febbraio 2012. Le misure previste dal nuovo accordo prevedono in prevalenza interventi di sostegno finanziario alle PMI effettuati utilizzando i tassi originari del finanziamento, nonostante il forte rialzo registrato nelle condizioni di costo della raccolta.
- In data 6 marzo 2012, è stata sottoscritta una convenzione tra l'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), attraverso la quale quest'ultima ha messo a disposizione del settore bancario fondi per un valore complessivo di 10 miliardi di euro di cui 2 destinati alla realizzazione di operazioni di smobilizzo presso il settore bancario di crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (di seguito, PA).
- L'accordo del 28 febbraio 2012 prevede altresì la definizione di nuovi accordi per favorire, tra l'altro, lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA.
- L'art. 9, comma 3-bis, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, così come successivamente integrato e modificato, prevede che le Regioni e gli enti locali certifichino, su istanza di un proprio creditore, che il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.
- Con la legge di conversione del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 sono state estese le previsioni anzidette anche alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali nonché è stata prevista la possibilità di introdurre modalità di cessione del credito in forma semplificata.

Preso atto che

- Il Governo intende accelerare il processo di recepimento nel nostro Paese della Direttiva 2011/7/CE sui ritardi di pagamento, anche con l'obiettivo di allineare modalità e tempi di pagamento della PA italiana alle regole europee.
- Il Governo ha approvato i decreti attuativi dell'art.13, commi 1 e 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dell'art. 12, commi 11-*quater* e 11-*quingies* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (di seguito, decreti attuativi), che introducono ulteriori miglioramenti all'attuale normativa in materia di certificazione e smobilizzo dei crediti che le imprese vantano nei confronti della PA ed intende attivarsi per consentire nei tempi più rapidi la possibilità per le PMI di cedere in forma semplificata detti crediti, in particolare senza la necessità di interventi notarili e con piena opponibilità di detta cessione al fine di rendere meno costoso per le stesse PMI lo smobilizzo di detti crediti.
- Il Governo ha approvato il decreto attuativo dell'art. 39 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede, tra le altre cose, la possibilità per il Fondo di Garanzia per le PMI di rilasciare garanzie sulle anticipazioni di crediti vantati nei confronti della PA, nella percentuale massima del 70% e a condizioni economiche di favore.

Considerato che

- Un significativo elemento di debolezza della struttura finanziaria delle PMI è oggi costituito dall'ammontare dei crediti che esse vantano nei confronti della PA.

Le Parti concordano quanto segue

1. Al fine di contribuire a supportare le PMI che soffrono dei ritardi di pagamento del cliente pubblico, l'ABI, d'intesa con le Parti firmatarie del presente accordo, si impegna a promuovere la costituzione di uno specifico *plafond* per lo smobilizzo, presso il settore bancario, dei crediti vantati dalle PMI nei confronti della PA, denominato "Crediti PA", di ammontare minimo pari a 10 miliardi di euro.
2. Il *plafond* "Crediti PA" è la risultante di *plafond* individuali, attivati dalle singole banche aderenti all'iniziativa, utilizzando, nelle modalità più convenienti per il cliente, la provvista acquisita dalla BCE, dalla CDP ovvero attraverso altri canali di finanziamento particolarmente competitivi, che consentano di praticare all'impresa condizioni di accesso al credito vantaggiose.

3. Il plafond "Crediti PA" potrà essere utilizzato - anche attraverso intermediari finanziari appartenenti ai medesimi gruppi bancari - mediante le seguenti modalità tecniche:
- sconto *pro soluto*;
 - anticipazione del credito, con cessione dello stesso (realizzata anche nella forma dello sconto *pro solvendo*);
 - anticipazione del credito, senza cessione dello stesso.
4. Nel caso di anticipazione del credito, senza cessione del credito, l'impresa si impegna a dare alla banca/intermediario finanziario (di seguito, banca) mandato irrevocabile all'incasso del credito vantato nei confronti della PA. Inoltre, sempre quando tale operazione non preveda la cessione del credito, è condizione necessaria ai fini della realizzazione della stessa anticipazione, l'acquisizione della copertura (diretta o nella forma della controgaranzia) del Fondo di Garanzia per le PMI (di seguito, Fondo) o di altro garante equivalente o controgarantito dal Fondo, al fine di consentire tra l'altro, nei limiti di importo della garanzia, la tutela per la banca.
5. La durata dell'anticipazione sarà coerente con la data di pagamento del credito e la sua misura non potrà in ogni caso essere inferiore al 70% dell'ammontare del credito che l'impresa vanta nei confronti della PA, al netto di eventuali debiti della stessa impresa rilevati nella certificazione di cui al successivo punto 11.
6. Le banche, nella gestione e nella valutazione dell'esposizione complessiva dell'impresa, terranno in adeguata considerazione la circostanza che il rischio di credito delle operazioni derivanti dall'utilizzo del *plafond*, è anche riconducibile alla PA debitrice.
7. Le banche manterranno le linee di credito concesse all'impresa, evitando di computare le anticipazioni per la quota garantita dal Fondo o da altro garante equivalente, ai fini della determinazione della propria esposizione complessiva nei confronti dell'impresa, a condizione che i crediti oggetto della anticipazione non siano stati già considerati dalla banca ai fini di precedenti operazioni di finanziamento e nella certificazione sia presente la data di pagamento.
8. Possono accedere ai finanziamenti del *plafond* "Crediti PA", le PMI operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
9. Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso.

10. Per le imprese che presentino "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni (e fino ad un massimo di 180 giorni), la banca può valutare la realizzazione dell'operazione, tenuto conto degli impatti e dei vincoli regolamentari, qualora il ritardo di pagamento dell'impresa sia imputabile al mancato incasso dei crediti vantati nei confronti della PA per i quali l'impresa richiede l'attivazione del *plafond* di cui al presente accordo.
11. I crediti che possono essere oggetto di smobilizzo ai sensi del presente accordo devono essere "certificati" come certi, liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, così come successivamente integrato e modificato, secondo la procedura individuata dai decreti attuativi.
12. Potranno essere oggetto di smobilizzo anche i crediti certificati, secondo quanto previsto al precedente punto 11, per i quali non è prevista la data di pagamento. In tal caso, le operazioni di anticipazione potranno essere realizzate per un periodo di 12 mesi a condizione che l'impresa sia "in bonis" e non abbia ritardi di pagamento, e che il Fondo rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori 6 mesi - anche più volte, a semplice richiesta della banca - qualora il pagamento del credito non avvenga nel frattempo. Per tali anticipazioni, la banca potrà valutare, se sussistono le condizioni (ad es. un elevato merito di credito dell'impresa) per l'applicazione di quanto previsto dal precedente punto 7.
13. Il tasso d'interesse/sconto applicabile alle operazioni di smobilizzo di cui al presente accordo sarà determinato sulla base di due elementi: 1) il costo della provvista per la banca; 2) uno *spread* funzione della qualità dell'impresa, del garante e della struttura/tipologia dell'operazione.
14. Il costo della provvista è equivalente al costo di accesso effettivo per la banca alla provvista BCE nell'ambito della *Long Term Refinancing Operation*. Tale costo è costituito dal tasso di rifinanziamento principale della BCE maggiorato di uno *spread* collocato all'interno di una forchetta tra 80 e 137 bps, includendo i costi accessori di quotazione e l'impatto dell'*haircut* definito dalla BCE.
15. Al fine di agevolare la comparabilità delle anzidette operazioni di anticipazione con le condizioni di mercato, la banca comunicherà al cliente il tasso di interesse finito e le due componenti che lo determinano (ovvero il costo della provvista e lo *spread*).
16. Le banche che aderiscono all'iniziativa si impegnano a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative all'ammontare del *plafond* individuale messo a disposizione.

17. Le operazioni di finanziamento saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito. Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
18. L'ABI, d'intesa con il Ministero dell'Economia e il Ministero dello Sviluppo Economico, si impegna a predisporre un meccanismo di monitoraggio sull'efficacia dell'iniziativa, i cui risultati saranno periodicamente presentati e discussi con le altre Parti firmatarie nell'ambito di un apposito Tavolo di lavoro.
19. L'accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte. Resta fermo che la banca può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo.
20. Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all'ABI mediante un apposito modulo dalla stessa predisposto, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione.
21. Le banche aderenti si impegnano inoltre a deliberare l'operazione di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.
22. Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012.
23. Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l'ABI si impegna a promuovere l'iniziativa presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle imprese adeguata informazione circa le banche aderenti.

Le Parti concordano inoltre quanto segue

24. Le Parti provvedono ad avviare specifiche iniziative sul territorio; anche attraverso la stipula di accordi a livello locale coerenti con quanto previsto dal presente accordo.
25. Le Parti si impegnano a monitorare i processi di certificazione realizzati dagli enti della PA, anche al fine di fornire adeguata informativa ai soggetti che daranno attuazione al presente accordo.
26. Le Parti concordano sull'opportunità di rappresentare alla Banca d'Italia l'esigenza che la stessa - ai fini dell'applicazione della propria regolamentazione - tratti le operazioni realizzate ai sensi del presente accordo in modo analogo a quelle

realizzate ai sensi dell'Avviso comune del 3 agosto 2009 nonché valuti ulteriori implicazioni regolamentari, dato che il presente protocollo si riferisce ad operazioni in cui il rischio di credito è riconducibile anche alla PA.

Entro il 15 dicembre 2012, le Parti valuteranno l'opportunità di prorogare il periodo di validità dell'iniziativa, apportando eventualmente le necessarie modifiche anche alla luce delle evidenze emerse nell'ambito del monitoraggio periodico.

Roma, 22 maggio 2012

Associazione Bancaria Italiana

AGCI

Confcooperative

Legacoop

riunite in

Allianza delle Cooperative Italiane

Assoconfidi

CIA

CLAAI

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confedilizia

Confetra

Confindustria

Casartigiani

Cna

Confartigianato

Confcommercio

Confesercenti

riunite in

Rete Imprese Italia

Giuseppe Morano

Giuliana

Giulio

Re. Re Re

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto